



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERNIA

Segreteria Generale P.zza Tedeschi - 86170 IS - ☎ 0865/47226 Fax 0865/414803 ✉ tribunale.isernia@giustizia.it

Prot. n° 1852/2018U

## LINEE-GUIDA IN MATERIA DI PROCEDIMENTI MONITORI

Essendo divenuto tra l'altro tabellarmente assegnatario di tutte le procedure monitorie di questo Tribunale (ad eccezione di quelle relative alle cause trattate con rito lavoro), ho rilevato che le rispettive richieste risultano spesso non conformi alla vigente normativa primaria e secondaria, incluse le vigenti regole tecniche e specifiche tecniche (come ad esempio nei frequentissimi casi di totale assenza delle prescritte attestazioni di conformità), il che determina, per via dei conseguenti miei provvedimenti ex art. 640 cpc, un prolungamento dei tempi di emanazione dei decreti ingiuntivi e/o di quelli di esecutorietà degli stessi, quando non addirittura (in qualche sporadica ipotesi, di cui dirò) il rigetto delle richieste stesse.

Per quanto sopra, ed anche al fine di uniformare opportunamente le procedure in questione dal punto di vista tecnico, espongo qui di seguito sintetiche linee-guida (l'ultima delle quali riguarda peraltro la locale competente Cancelleria) riferite alle richieste in questione.

### 1) RICHIESTA TELEMATICA NATIVA DEL D.I.

Ai sensi della vigente normativa in materia di PCT/processo civile telematico, l'atto processuale e quindi anche la richiesta di decreto ingiuntivo (a differenza degli allegati) deve essere obbligatoriamente depositata per via telematica come documento *nativo*, ossia in formato *PDF* ottenuto da una trasformazione di un documento testuale senza restrizioni per le operazioni di *selezione e copia* di parti, e, riguardo allo stesso, "*non è ammessa la scansione di immagini*".

### 2) ATTESTAZIONI DI CONFORMITÀ

Ai fini delle **richieste di emanazione di decreti ingiuntivi**, occorre rispettare il disposto degli artt. 16-decies e 16-undecies del D.L. n. 179/2012, come conv. nella L. n. 221/2012 e success. modificaz. ed integraz., per cui il difensore, se munito di procura *ad litem analogica* (cioè cartacea), dopo averla scansionata per depositarla in allegato alla richiesta telematica (*nativa*) di emanazione del decreto ingiuntivo, dovrà produrre (sempre in allegato alla richiesta telematica di d.i.) un separato atto telematico *nativo* sottoscritto digitalmente col quale attesta la conformità del predetto atto informatico ottenuto per scansione (ossia della copia per scansione della procura alle liti cartacea) all'originale analogico.

In alternativa, il difensore potrà apporre l'attestazione di conformità in calce o a margine del *file pdf* contenente la copia per scansione della procura alle liti cartacea, però anche in questo caso detta attestazione dovrà essere *nativa* (con sottoscrizione digitale), e quindi conforme alle vigenti regole e specifiche tecniche (ricordo per inciso, al riguardo, che il DL n. 183/2015 ed il DPCM del dicembre 2015 pubblicato sulla GU 7/01/2016 hanno superato il discorso di cui al DPCM 13/11/2014), al qual fine il difensore dovrà utilizzare appositi *software* (come ad esempio quello di *Adobe Acrobat Reader*) e seguire le prescritte procedure per inserire l'atto nativo nel *file pdf* relativo al documento scansionato.

Non sono dunque valide altre forme di attestazione di conformità, come ad esempio quella scritta analogicamente in calce alla procura alle liti cartacea, successivamente scansionata.

Sempre ai fini delle **richieste di emanazione di decreti ingiuntivi**, il difensore, se è invece munito di procura ad litem informatica, ove ne depositi telematicamente una copia informatica dovrà ugualmente attestarne la conformità all'originale secondo quanto sopra esposto, mentre, ove ne depositi un duplicato, dovrà specificare che trattasi appunto di duplicato (per cui in tal caso non occorrerà ovviamente alcuna attestazione di conformità). Al riguardo, evidenzio che anche la semplice modifica del nome del *file* in un momento successivo rispetto a quello in cui sono state apposte sulla procura stessa le firme elettroniche dal cliente e (anche per autentica) dal suo difensore determina la conversione del documento originale in copia informatica, per cui, ai fini del deposito telematico di un duplicato in senso tecnico (che è a sua volta un originale), occorre che il difensore denomini il *file* nell'osservanza di quanto dirò al successivo n. 5 (e quindi con la dicitura "*allegato n. .... – procura alle liti*") sin da prima dell'apposizione delle firme digitali del cliente e sua propria.

Ai fini, invece, delle **richieste di esecutorietà dei decreti ingiuntivi non opposti**, il difensore, se ha proceduto alla notifica del d.i. nelle forme tradizionali, dovrà attestare la conformità delle copie scansionate agli originali degli atti relativi alla notifica del d.i., ivi incluse le copie scansionate della relata di notifica e della cartolina di ritorno, insomma di tutta la documentazione relativa alla notifica in questione.

Sempre ai fini delle **richieste di esecutorietà dei decreti ingiuntivi non opposti**, il difensore, se ha invece proceduto alla notifica del d.i. per via telematica, ove depositi telematicamente copie informatiche degli atti relativi alla notifica telematica (ivi incluse le RdAC/Ricevute di Avvenuta Consegna) dovrà analogamente attestare la conformità all'originale secondo quanto sopra esposto, mentre, ove ne depositi duplicati, dovrà specificare che trattasi appunto di duplicati (per cui in tal caso non occorrerà ovviamente alcuna attestazione di conformità).

Le attestazioni di conformità della copia informatica all'originale, oltre gli atti di cui alla succitata normativa (atti processuali di parte -come appunto la procura alle liti- o provvedimenti del giudice, formati su supporto analogico e detenuti in originale o in copia conforme dal difensore) ed oltre i già illustrati casi delle copie informatiche (dovendosi altrimenti specificare la natura di duplicati), devono ritenersi altresì necessarie e vanno quindi depositate anche per altri atti sui quali si basino **eventuali richieste di provvisoria esecutività ai sensi dell'art. 642 cpc o di altre norme speciali in materia** da parte del difensore (al quale il creditore abbia esibito o consegnato detti atti), quali: cambiale, assegno bancario o circolare, certificato di liquidazione in borsa, atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, documentazione sottoscritta dal debitore che comprovi il diritto fatto valere (es. riconoscimento del debito), documenti su cui si basino richieste monitorie per oneri condominiali (art. 63, co. 1 disp. att. cc), per canoni locativi non pagati (art. 664, co. 3 cpc), per spese di mantenimento dei figli (art. 316-bis, co. 3 cc), per contributi previdenziali (art. 1, co. 13 DL n. 688/1985, conv. in L. n. 11/1986), per contratti di subfornitura (art. 3, co. 4 L. n. 192/1998), per restituzione dell'imposta di registro (art. 58, co. 2 DPR n. 131/1986), ecc. .

### **3) INESISTENZA DELLA NOTIFICA TELEMATICA AD INDIRIZZO IPA**

Qualora la notifica telematica di un decreto ingiuntivo sia avvenuta all'indirizzo IPA dell'intimato Ente pubblico senza che ne sia stata dimostrata l'eventuale registrazione al REGINDE, tale notifica deve ritenersi inesistente, sicché non può valere il principio della sanatoria ex art. 156 cpc dell'atto nullo sulla base della conoscenza dello stesso da parte del destinatario di una notifica telematica. In tal caso, la richiesta di esecutorietà del d.i. dovrà dunque essere rigettata (ed il d.i. potrebbe divenire inefficace ai sensi dell'art. 644 cpp).

Se così non fosse, dovrebbero allora ritenersi sanabili anche i depositi di atti processuali alla PEC amministrativa di un Tribunale anziché sul portale PCT del Ministero della Giustizia. E, per inciso, analogo discorso vale ad esempio per la PEC non ufficiale (ossia per la PEC non registrata alla Camera di Commercio, oppure scaduta) di una società commerciale o di un imprenditore.

In sostanza, la spedizione di un atto all'indirizzo IPA di un Ente pubblico equivale (ragionando in termini analogici) all'invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno senza che vengano rispettate le modalità della notificazione degli atti cartacei, notifica anche questa inesistente e che non potrebbe essere sanata ai sensi dell'art. 156, co. 3 cpc.

Quanto agli specifici motivi della nullità/inesistenza delle notifiche telematiche ad una PA registrata all'IPA ma non al REGINDE, vale il comb. disp. degli artt. 57-bis CAD, 3-bis L. n. 53/1994, 16, co. 12 DL n. 179/2012 come conv. nella L. n. 221/2012, 16-ter L. n. 221/2012 (come inseritovi dalla L. n. 228/2012), 16 DL n. 185/2008 come conv. nella L. n. 2/2009 e 45-bis, co. 2, lett. a, n. 1 DL n. 90/2014 come convertito nella L. n. 114/2014, il quale ultimo articolo ha modificato il predetto art. 16-ter L. n. 221/2012, riferito ora al solo art. 16, co. 6 DL n. 185/2008 conv. nella L. n. 2/2009 e non più anche agli altri commi (tra i quali in particolare il co. 8, riferito alle PA) di quest'ultima norma (stante il carattere sintetico delle presenti linee-guida, per eventuali ulteriori approfondimenti in materia mi permetto di rinviare sommessamente al mio scritto *Il Nuovo Processo Civile Telematico* - Giuffrè Editore - Milano - 2015, pagg. 265 e ss. e 377 e ss.. In senso sostanzialmente conforme alla tesi qui esposta, del resto, cfr. pure la successiva nota del Ministero della Giustizia/Ufficio I del 20.06.2016, prot. m\_dg.DAG.21/06/2016.0116974.U).

#### **4) RICHIESTA MONITORIA FONDATA SU FATTURE**

Ove il credito fatto valere sia fondato su una o più fatture, unitamente alle stesse il creditore dovrà produrre gli estratti autentici delle scritture contabili, regolarmente tenute ai sensi del comb. disp. degli artt. 634, co. 2 cpc e 2214 e ss. cc.

Stante la promulgazione della normativa in materia di autocertificazione e di dichiarazioni sostitutive in epoca successiva all'entrata in vigore del cpc, può ritenersi l'equipollenza tra l'autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di autenticità dell'estratto a cura dello stesso creditore o del suo difensore o consulente e l'autentica dell'estratto da parte del notaio o di altro pubblico ufficiale abilitato.

Del pari, la regolare tenuta delle scritture potrà essere certificata a cura dello stesso creditore o del suo difensore o consulente.

Il tutto, ovviamente, sempre nella consapevolezza che eventuali false certificazioni espongono chi le compie a responsabilità penale, che potrà anche emergere allorché nella successiva fase di eventuale opposizione a d.i. il giudice richieda (magari su istanza del debitore opposto ex art. 212 cpc) la produzione degli originali delle scritture contabili o dei loro estratti autentici.

In ogni caso, il difensore dovrà avere cura di evidenziare in giallo sulla copia dell'estratto depositata telematicamente (in allegato alla richiesta di d.i.) la fattura o le fatture (ivi inclusi i loro estremi ed i relativi importi) su cui si fonda la richiesta monitoria, come riportate in detto estratto.

#### **5) INDICE E DENOMINAZIONE DEI FILE**

Per motivi di praticità ed uniformità, il difensore dovrà:

- depositare (quale allegato n. 1 alla richiesta monitoria telematica) l'Indice degli allegati;
- denominare specificamente i file relativi agli ulteriori documenti allegati con riferimento al loro oggetto, in rispondenza con quanto riportato nell'Indice (esempio: "allegato 2 – Procura alle liti"; "allegato 3 – attestazione di conformità"; "allegato 4 – contratto del ....."; ecc. ).

#### **6) CONTRIBUTO UNIFICATO**

Tra gli allegati, andrà riportato anche quello relativo alle marche del contributo unificato (compresa quella fissa degli € 27,00) o al suo pagamento telematico (rammento che, trattandosi di procedimenti speciali, il contributo unificato è dimezzato).

**7) RICHIESTE MONITORIE CON PLURALITÀ DI PARTI**

Nelle richieste monitorie con pluralità di parti intimanti e/o con pluralità di parti intimate, la Cancelleria avrà cura di inserire nel sistema i dati non del solo primo intimante e del primo intimato, ma anche quelli degli ulteriori intimanti e/o intimati.

////////////////////////////////////

La locale Segreteria curerà la pubblicazione del presente provvedimento sul sito *web* di questo Tribunale, oltre che la sua comunicazione alla locale competente Cancelleria, nonché per conoscenza agli altri Magistrati ed alle rispettive Cancellerie (posto che talune problematiche qui trattate sono comuni anche agli altri settori civili). Ne curerà, altresì, la comunicazione all'Avvocatura dello Stato ed al locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, che a sua volta vorrà curarne la comunicazione ai suoi iscritti e la pubblicazione sul suo sito *web*.

Isernia, 6 settembre 2018

**IL GIUDICE**

Vincenzo DI GIACOMO

